



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 1 giugno 2004

Protocollo: 1522

COMUNICATO STAMPA

1° GIUGNO 2004: APPLICAZIONE DEI DAZI DOGANALI SULLE MERCI DI ORIGINE PREFERENZIALE COMUNITARIA IMPORTATE DAI PAESI PAN-EUROPEI

I Servizi della Commissione Europea hanno comunicato che, conformemente a quanto stabilito dopo un approfondito esame della questione dal Comitato del Codice Doganale, sezione origine, i “prodotti originari” della Comunità Europea che, preventivamente esportati in uno dei Paesi del cumulo pan-europeo, rientrano nella stessa Comunità senza aver subito una lavorazione superiore alla minima (e cioè, in sostanza, mantenendo la propria origine preferenziale comunitaria), non hanno diritto ad alcun trattamento preferenziale e debbono, quindi, essere assoggettati al pagamento dei diritti doganali.

Questa interpretazione, che è applicabile a partire dal 1° giugno 2004, vale esclusivamente per i prodotti che sono importati di ritorno dai Paesi del cumulo pan-europeo, Paesi con i quali i rispettivi accordi prevedono la regola del cumulo diagonale ma non quella del cumulo bilaterale né quella del cumulo totale.

Tuttavia, gli stessi Servizi comunitari hanno precisato che l'accordo di libero scambio siglato nel 1972 tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Elvetica permette un'esegesi tale da consentire l'inapplicabilità di detta interpretazione ai prodotti per i quali nell'accordo in questione è prevista l'eliminazione dei dazi e delle misure di effetto equivalente (nonché il divieto della loro reintroduzione) su base reciproca.

Tenendo conto, perciò, delle situazioni particolari e delle merci coperte dai rispettivi accordi, l'interpretazione di cui sopra (e cioè, il pagamento dei diritti doganali per i prodotti originari della Comunità Europea che sono reimportati nella medesima Comunità mantenendo la stessa origine preferenziale) va applicata alle merci che rientrano dai seguenti paesi:

- Bulgaria e Romania, per tutti i prodotti;
- Svizzera, per tutti i prodotti agricoli ed i prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato 2, tabella I e II dell'accordo sopraindicato;

- Islanda e Norvegia, per i prodotti che non rientrano nell'Accordo SEE (Spazio Economico Europeo);

Le esatte procedure per la compilazione dei modelli di importazione (D.A.U.) dovranno essere richieste agli Uffici doganali dove verranno effettuate le operazioni di specie.

Restano, ovviamente, esclusi dalla definizione di cui si tratta i casi di reintroduzione in franchigia (di cui agli articoli 185 e 186 del Codice doganale comunitario).